

di riflettere l'effettiva rischiosità delle esposizioni creditizie: in particolare gli attivi ponderati per il rischio verrebbero calcolati tenendo presenti non più i rating esterni, bensì una serie di indicatori di rischiosità, e utilizzando nuovi coefficienti di ponderazione. Nella revisione del limite inferiore al requisito patrimoniale determinato dai modelli interni (*capital floor*) l'obiettivo è quello di evitare un'eccessiva riduzione dei requisiti patrimoniali rispetto al metodo standardizzato; l'aspetto più dibattuto ha riguardato l'opportunità di definire un *floor* unico oppure *floors* specifici per categoria di rischio (credito, mercato, operativo). La consultazione pubblica su entrambe le proposte è stata avviata in dicembre.

La Banca partecipa anche alla revisione della disciplina prudenziale in materia di rischi di mercato, che punta a definire con criteri maggiormente oggettivi il confine tra portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza e portafoglio bancario, oggi essenzialmente basato sul concetto soggettivo di "intento di negoziazione".

Il Comitato di Basilea sta conducendo un progetto per la rivitalizzazione del mercato delle cartolarizzazioni dopo la crisi finanziaria, per rendere nuovamente disponibile questo canale di finanziamento per le imprese (in particolare, di piccola o media dimensione). La Banca d'Italia è presente nel gruppo di lavoro incaricato di individuare i criteri mediante i quali identificare le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili, che potrebbero ricevere un trattamento prudenziale di favore.

Il Comitato ha anche avviato un riesame complessivo della regolamentazione prudenziale proposta, per ridurne la complessità e accrescere la comparabilità dei requisiti patrimoniali facendo uso di approcci che, pur mantenendo un'adeguata sensibilità al rischio, siano meno dipendenti dai modelli interni. La Banca d'Italia vede con favore questa iniziativa e, anche con la propria partecipazione alla Task Force on Simplicity and Comparability, promuove l'adozione di proposte che, ove possibile, incorporino tali principi nei progetti in corso. Si colloca in questo contesto anche il censimento delle discrezionalità nazionali previste negli standard del Comitato e la recente rimozione di alcune di esse. L'Istituto, che ha contribuito a tale attività, condivide l'obiettivo di analizzarle per conservare solo quelle necessarie, in modo da salvaguardare la parità concorrenziale fra intermediari di paesi diversi.

Oltre alla definizione e alla promozione di standard di vigilanza, il Comitato di Basilea presta particolare attenzione alle modalità con cui essi sono trasposti nelle norme nazionali. La Banca partecipa a tale attività, nell'ambito del Regulatory Consistency Assessment Programme, finalizzato a verificare il corretto recepimento degli standard sul capitale e sulla liquidità. Le valutazioni sulle singole giurisdizioni sono rese pubbliche dal Comitato.

La Banca collabora stabilmente anche alla redazione delle linee guida che il Comitato sviluppa per aumentare l'efficacia dell'attività di supervisione. I contributi, posti in consultazione nella seconda metà dell'anno, si sono concentrati sull'identificazione e le modalità di intervento sulle banche "deboli" e sulla revisione dei principi di corporate governance. In entrambi i casi i principi promossi sono ampiamente coerenti con le norme e le prassi di supervisione già adottate in Italia.

Gli standard contabili. – I lavori internazionali per la definizione di nuovi modelli contabili per la stima delle rettifiche di valore (*impairment loss*) basate sul concetto di

perdita attesa (*expected loss*) hanno segnato progressi importanti. In luglio l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato la versione completa del principio contabile IFRS 9 Financial Instruments, che include il nuovo standard contabile di *impairment*; l'organismo contabile americano – il Financial Accounting Standards Board (FASB) – ha in programma di presentare il proprio schema nel 2015. Nella fase preparatoria del documento la Banca d'Italia ha proposto emendamenti al modello IASB per accrescere l'omogeneità di applicazione delle nuove regole contabili, anche in considerazione delle differenze con quello americano. I medesimi obiettivi hanno ispirato la partecipazione dell'Istituto ai lavori presso il Comitato di Basilea per la definizione dei principi applicativi che le banche dovranno seguire nella realizzazione dei nuovi modelli contabili. Il relativo documento di consultazione (*Guidance on accounting for expected credit losses*) è stato pubblicato nel febbraio 2015.

La Banca d'Italia sta inoltre coadiuvando il MEF – insieme alla Consob, all'Ivass e all'Organismo italiano di contabilità (OIC) – nell'ambito delle attività del Comitato di regolamentazione contabile inerenti al processo di omologazione dell'IFRS 9 in Europa.

Gli standard per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. – Il contributo della Banca ha riguardato l'elaborazione di nuove linee guida del GAFI riferite, in particolare, all'applicazione dell'approccio basato sul rischio nel settore bancario e alla corretta individuazione del titolare effettivo in caso di strutture societarie complesse.

L'adeguatezza del sistema italiano antiriciclaggio forma oggetto di analisi da parte dell'FMI nel quadro del Financial Sector Assessment Program (FSAP), avviato nel 2014.

I negoziati in sede europea

Il supporto alla presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea. – L'Italia ha ricoperto la presidenza del Consiglio della UE nel semestre luglio-dicembre 2014.

La Banca d'Italia ha fornito il proprio supporto alle attività di alcuni gruppi tecnici attivi presso il Consiglio, in particolare a quelli sui fondi comuni, sulle misure strutturali del settore bancario e sulla proposta di quarta direttiva antiriciclaggio e di regolamento sui trasferimenti di fondi.

La proposta di regolamento europeo sui fondi di investimento a lungo termine (*European long term investment funds*, ELTIF) prevede la possibilità di istituire e commercializzare – presso investitori professionali e non, in regime di “passaporto europeo” – organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in progetti di lungo periodo non immediatamente remunerativi (infrastrutture energetiche, di trasporto e di comunicazione, educazione, ricerca e sviluppo), coniugando un elevato livello di protezione degli investitori e di stabilità finanziaria con la creazione di un canale di finanziamento alternativo al credito bancario. Nel negoziato, che nello scorso novembre ha visto l'accordo tra le istituzioni europee raggiunto sotto gli auspici della presidenza italiana, la Banca d'Italia ha ottenuto che i rischi connessi con l'erogazione di crediti da parte degli ELTIF fossero mitigati dalla struttura di tipo “chiuso” dei fondi e da limiti in termini di diversificazione e leva finanziaria volti a evitare forme di intermediazione creditizia non regolamentate (*shadow banking*).

La Banca ha inoltre contribuito alla ricerca di una soluzione di compromesso per la proposta di regolamento sui fondi comuni monetari, tendente principalmente a prevenire gli effetti di improvvisi e ingenti riscatti in circostanze di mercato avverse, con potenziali conseguenze diffuse a causa delle interdipendenze con il settore bancario e finanziario. Non è stato raggiunto un accordo nel Consiglio dell'Unione europea entro dicembre; la proposta costituisce tuttavia una solida base per la continuazione delle negoziazioni.

Nel gennaio 2014 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento per introdurre misure strutturali volte a separare l'attività bancaria al dettaglio da quella di negoziazione, come già avvenuto in Belgio, Regno Unito, Francia, Germania e Stati Uniti. Il regolamento si applicherebbe alle grandi banche europee, oggi esposte a una vasta gamma di rischi, con l'obiettivo di razionalizzarle, prevedendo la separazione delle attività diverse da quelle bancarie tradizionali in un'entità distinta (*trading entity*) completamente indipendente in termini giuridici, economici e operativi; all'entità bancaria sarebbe vietato svolgere attività di negoziazione in conto proprio (*proprietary trading*) e detenere esposizioni verso fondi speculativi (*hedge funds*). Nel negoziato presso il Consiglio della UE la Banca d'Italia ha concordato sull'opportunità di individuare misure organizzative volte a mitigare potenziali conflitti di interesse, sottolineando nel contempo la necessità di valutare i possibili effetti indesiderati derivanti dall'imposizione di divieti allo svolgimento di alcune attività. La presenza di posizioni differenti tra gli Stati membri lascia intendere che l'accordo potrebbe non essere raggiungibile in tempi brevi.

Hanno richiesto un impegno rilevante anche i negoziati sulla proposta di quarta direttiva in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e per il connesso regolamento sui trasferimenti di fondi; su entrambi è stato raggiunto un accordo tra le istituzioni europee in dicembre, promosso dalla presidenza italiana. La proposta, nell'allineare il quadro comunitario all'ultima versione delle raccomandazioni del GAFI, affina l'azione di prevenzione attraverso un più sistematico ricorso all'approccio basato sul rischio, principio cardine dell'intero sistema antiriciclaggio che dovrà orientare sia le scelte di politica legislativa e di vigilanza, sia la profondità delle analisi che gli intermediari conducono per l'adeguata verifica della clientela e il monitoraggio della relativa operatività. Per i profili di competenza della Banca d'Italia rivestono particolare rilievo, da un lato, l'attribuzione alle autorità dei paesi ospitanti di efficaci poteri di intervento in caso di gravi violazioni delle disposizioni antiriciclaggio nazionali da parte di IP e Imel esteri che operano con reti di agenti e, dall'altro, il significativo rafforzamento dei poteri sanzionatori in materia. Parallelamente la Banca d'Italia sta contribuendo ai lavori presso la Commissione europea per la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo presenti nella UE. In questo contesto l'esperienza maturata nell'esercizio di valutazione nazionale dei rischi, condotto per la prima volta nel 2014 sotto l'egida del Comitato di sicurezza finanziaria, pone l'Italia tra i paesi all'avanguardia nell'attuazione delle indicazioni del GAFI.

La risoluzione delle crisi e la tutela dei depositanti. – Nel mese di aprile è stata adottata la direttiva DGS sulla garanzia dei depositi bancari. Nel negoziato la Banca d'Italia ha affermato l'opportunità di tutelare le tipologie di depositi già in precedenza protette e di consentire ai fondi di garanzia di continuare a intervenire in forma preventiva e alternativa al rimborso dei depositi.

In maggio è stata approvata la direttiva BRRD sul risanamento e la risoluzione delle banche e delle imprese di investimento, allineata ai principi elaborati dall'FSB e approvati dal G20 nel documento *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions*: nel negoziato la Banca ha sostenuto l'opportunità di indirizzare lo strumento del *bail-in* a specifiche tipologie di titoli subordinati, per limitare gli effetti indesiderati sulla stabilità finanziaria e ridurre i rischi legali; la direttiva ne ha invece previsto l'applicazione a tutte le passività, con limitate eccezioni fra le quali i depositi protetti dal sistema di garanzia.

In luglio è stato adottato il regolamento UE/2014/806 sull'SRM. La Banca d'Italia, che ha sostenuto la proposta di creare un meccanismo di risoluzione unico quale necessario complemento dell'SSM, ha chiesto nel corso del negoziato una chiara definizione di ruoli e responsabilità delle diverse autorità coinvolte, la semplificazione del processo decisionale per assicurarne l'efficienza e la tempestività, l'accelerazione della mutualizzazione delle risorse del fondo unico per il finanziamento della risoluzione; il compromesso raggiunto segna progressi su quest'ultimo aspetto, ma il processo decisionale resta complesso. La Commissione europea e il Consiglio sono stati inoltre impegnati nella definizione delle disposizioni aggiuntive relative al calcolo dei contributi ai fondi di risoluzione nazionali e al fondo unico. Durante la presidenza italiana dell'Unione, la Banca d'Italia ha partecipato alla valutazione delle proposte relative alle modalità di aggiustamento per il rischio della contribuzione e al trattamento riservato alle banche minori, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Nell'ambito dei lavori dell'EBA la Banca ha contribuito all'elaborazione di una raccomandazione sullo sviluppo dei piani di risanamento che devono essere predisposti e presentati dagli intermediari alle autorità competenti e degli standard tecnici che forniscono dettagli circa il contenuto dei piani di risanamento, la loro valutazione da parte delle autorità e il contenuto dei piani di risoluzione redatti dalle autorità di risoluzione.

La disciplina prudenziale nel settore bancario e finanziario. – Determinata la normativa di livello legislativo con il CRR e con la CRD4, nel 2014 la Banca d'Italia ha contribuito alla definizione delle disposizioni europee per la sua attuazione e alle riflessioni sulle sue possibili future revisioni. Nell'elaborazione dei regolamenti delegati della Commissione europea in materia di requisito di copertura della liquidità (LCR) e di coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio, LR), gli interventi dell'Istituto hanno mirato ad assicurare l'allineamento della disciplina europea agli standard definiti dal Comitato di Basilea, tenendo in debita considerazione le specificità del mercato europeo. Il regolamento delegato UE/2015/61 in materia di LCR riconosce la piena computabilità dei titoli di Stato di tutti i paesi dell'Unione nel requisito e, in linea con l'orientamento sostenuto anche dalla Banca, amplia l'ammissibilità delle obbligazioni bancarie garantite e dei titoli derivanti da cartolarizzazioni dotati di determinate caratteristiche di liquidità e qualità creditizia. L'LCR – applicabile solo alle banche – entrerà in vigore in modo graduale dall'ottobre 2015. Il regolamento delegato UE/2015/62 in materia di LR, applicabile dal 2015 a banche e a SIM, non introduce un requisito obbligatorio ma definisce il metodo di calcolo dell'indicatore – allineandolo a quanto previsto nel gennaio 2014 dal Comitato di Basilea – e prevede obblighi di trasparenza. Alcune scelte discrezionali sono rimesse alle autorità nazionali competenti; la Banca d'Italia le ha poste in consultazione nel marzo 2015.

In ambito EBA sono stati adottati standard tecnici che hanno armonizzato definizioni, modalità e frequenze delle segnalazioni di vigilanza prudenziali (Corep) e finanziarie (Finrep). In tale contesto sono significative le norme segnaletiche riguardanti il grado di utilizzo delle attività come garanzia per ottenere finanziamenti (*asset encumbrance*). L'EBA ha anche emanato orientamenti per promuovere un'adeguata informativa al pubblico sul grado di *asset encumbrance*, recepiti dalla Banca d'Italia nella normativa prudenziale nazionale il 10 marzo 2015 (ottavo aggiornamento della circolare n. 285/2013, Disposizioni di vigilanza per le banche).

L'Istituto ha altresì partecipato alla redazione dello standard tecnico che, una volta approvato dalla Commissione europea, emenderà il Corep per la parte relativa alle segnalazioni dell'LCR, prevedendo schemi e istruzioni funzionali alla segnalazione dell'indicatore come disciplinato dal regolamento delegato UE/2015/61.

La Banca d'Italia ha inoltre contribuito alla definizione delle disposizioni attuative per l'identificazione delle banche a rilevanza sistemica globale o nazionale, coerenti con quelle dettate, a livello internazionale, dal Comitato di Basilea e dall'FSB.

La Banca ha infine collaborato alla definizione dell'opinione rilasciata dall'EBA alla Commissione europea sulla possibile revisione delle regole macroprudenziali contenute nella legislazione CRR-CRD4. È stata espressa una valutazione sostanzialmente positiva sull'insieme degli strumenti attualmente previsti, con riferimento sia alla loro potenzialità di attenuare i rischi sistemici, sia al loro grado di efficienza e trasparenza. La contrarietà a rivedere le regole è stata dunque condivisa poiché la loro recente introduzione suggerisce di valutarne accuratamente gli effetti concreti prima di considerare eventuali modifiche. Sono anche state sostenute le raccomandazioni per semplificare e chiarire le modalità di applicazione di alcuni strumenti.

La normativa nazionale

L'adeguamento alle norme prudenziali europee. – È stata prestata collaborazione al MEF per la definizione del decreto legislativo, approvato l'8 maggio 2015 dal Consiglio dei ministri, volto ad apportare al TUB e al TUF le modifiche necessarie per adeguare il quadro primario alle disposizioni della CRD4; i lavori di adattamento del TUF si sono svolti in stretto raccordo con la Consob.

I principali interventi riguardano la disciplina degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale degli intermediari: ai requisiti oggettivi di onorabilità e professionalità, si affiancano criteri di competenza e correttezza da modulare nella normativa secondaria; sono anche previsti limiti al cumulo degli incarichi per gli esponenti di banche e SIM. I poteri correttivi e di intervento dell'autorità di vigilanza vengono riordinati, aggiungendovi – in coerenza con le raccomandazioni formulate dall'FMI in occasione dell'ultimo FSAP – il potere della Banca d'Italia di rimuovere dall'incarico uno o più esponenti aziendali per ragioni di sana e prudente gestione e, in alternativa all'adozione di provvedimenti di crisi, di rimuovere l'intero organo; sono inoltre introdotti meccanismi per la segnalazione di eventuali violazioni normative da parte del personale degli intermediari, sia all'interno dell'azienda sia all'autorità di vigilanza (*whistleblowing*).

La disciplina delle sanzioni amministrative viene modificata in modo incisivo e organico, introducendo la possibilità di sanzionare direttamente l'intermediario e non solo i suoi esponenti; gli importi delle sanzioni pecuniarie sono significativamente innalzati; i criteri per la quantificazione delle sanzioni e per la loro pubblicazione vengono rivisti; infine si introducono misure di natura non pecuniaria, quali l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso intermediari (*temporary ban*) e l'ordine di porre termine alle violazioni accertate (*cease and desist order*).

Nel TUB viene eliminata la necessità di una previa deliberazione del CICR per l'emanazione delle disposizioni della Banca d'Italia nelle materie prudenziali.

Per le disposizioni europee il cui recepimento nell'ordinamento italiano non richiede modifiche legislative, la Banca ha provveduto a emanare le disposizioni attuative di propria competenza. In particolare la normativa prudenziale bancaria nazionale contenuta nella circolare n. 285/2013 è stata oggetto di una significativa attività di aggiornamento. La revisione si è resa necessaria anche per recepire alcune norme in materia di vigilanza supplementare dei conglomerati finanziari, contenute nella direttiva UE/2011/89 (Financial Conglomerates Directive 1, FICOD1), e per aggiornare le disposizioni procedurali alle competenze assunte dalla BCE in materia di vigilanza a seguito dell'istituzione dell'SSM. Nel dettaglio sono state previste nuove disposizioni su gruppi bancari e albi delle banche e dei gruppi bancari; in tema di informativa al pubblico è stato introdotto l'obbligo di pubblicare specifiche informazioni per singolo paese di insediamento (*country-by-country reporting*), con riferimento, ad esempio, a utili realizzati, imposte pagate ed eventuali contributi pubblici ricevuti. In novembre, concluso il processo di consultazione pubblica, sono state inoltre emanate le nuove norme sui sistemi di remunerazione e incentivazione nelle banche; tali norme recepiscono le disposizioni contenute nella CRD4, rafforzano il collegamento dei compensi variabili con i profili patrimoniali e reddituali dell'intermediario, opportunamente corretti per i rischi, e preservano la correttezza degli incentivi di importanti figure aziendali (cfr. il paragrafo: *La normativa nazionale* del capitolo 3 nella *Relazione sulla gestione e sulle attività della Banca d'Italia* sul 2013).

È stata rivista la disciplina prudenziale delle obbligazioni bancarie garantite, per tener conto di alcune novità introdotte dal CRR. La nuova disciplina, da un lato, amplia la platea dei potenziali emittenti attraverso una revisione del requisito minimo di fondi propri richiesto alle banche che emettono questa tipologia di titoli e alle banche cedenti gli attivi a garanzia degli stessi; dall'altro, adegua i coefficienti patrimoniali cui sono collegati i limiti di cessione degli attivi alle nuove definizioni contenute nel CRR.

Sono state inoltre introdotte nuove disposizioni di vigilanza che dettano la disciplina prudenziale del Bancoposta sotto ogni aspetto rilevante per le finalità di vigilanza, compresi l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento dei rischi, il governo societario, il sistema dei controlli interni. Tali disposizioni, tenendo conto delle specificità normative e operative del Bancoposta e della società Poste Italiane spa, si ispirano alla medesima disciplina prudenziale delle banche.

In relazione alle definizioni armonizzate di esposizioni creditizie deteriorate (*non-performing*) e di esposizioni oggetto di concessioni (*forbearance*) – pubblicate dall'EBA nell'ottobre 2013 e introdotte dalla Commissione europea a gennaio del 2015 – la Banca d'Italia ha adattato le proprie definizioni di attività deteriorate al fine di favorire la comparabilità dei dati sulla qualità dei crediti tra i gruppi bancari italiani e quelli europei.

Per ottemperare a quanto previsto dalle nuove norme contabili entrate in vigore dall'esercizio 2014, l'Istituto ha modificato la disciplina dei bilanci delle banche e degli intermediari finanziari vigilati. In particolare, oltre ai principi contabili internazionali IFRS 10 e 11, è entrato in vigore anche l'IFRS 12 relativo all'informativa da fornire riguardo alla natura e ai rischi derivanti dalle partecipazioni in altre entità e ai connessi effetti sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari.

L'ambito di applicazione di CRR e CRD4 comprende, oltre alle banche, anche le SIM, i cui profili di rischio derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento si differenziano in parte da quelli tipici delle banche. Tali peculiarità si riflettono in una modulazione degli istituti prudenziali (requisiti patrimoniali, grandi esposizioni, liquidità, leva finanziaria, informativa al pubblico) che è pari a quella applicata alle banche solo nel caso in cui le SIM assumano rischi in proprio. Nel rispetto degli ambiti di intervento riconosciuti alla normativa nazionale, con la comunicazione del 31 marzo 2014 la Banca d'Italia ha provveduto a fornire agli operatori il quadro di riferimento relativo all'esercizio delle discrezionalità nazionali, al recepimento della direttiva CRD4 e all'individuazione dei relativi procedimenti amministrativi.

La riforma delle banche popolari. – Il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ha introdotto misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti intervenendo, fra l'altro, sulla disciplina delle banche popolari; alla Banca d'Italia, che ha fornito supporto tecnico al MEF per le analisi propeedeutiche alla stesura del decreto, compete l'emanazione di disposizioni di attuazione su profili tecnici (cfr. il documento di consultazione). Il provvedimento restringe il novero delle banche che possono mantenere la qualifica di banca popolare a quelle il cui totale attivo non superi gli 8 miliardi di euro. Le banche popolari che eccedano tale soglia devono adottare idonee misure tra cui la trasformazione in società per azioni, forma giuridica più congeniale alle imprese di grande dimensione.

La trasformazione in società per azioni delle banche popolari maggiori ne rafforzerà i meccanismi di governance mediante un più efficace vaglio dei soci sull'operato degli amministratori. Risulteranno altresì agevolati gli aumenti di capitale, rivolti a una platea più ampia di risparmiatori e investitori.

La legge rivede altresì le regole applicabili alle banche popolari con attivo inferiore al predetto limite, prevedendo tra l'altro l'aumento delle deleghe di voto e la possibilità di emettere strumenti finanziari dotati di particolari diritti amministrativi. Ciò potrà accrescere la partecipazione in assemblea e l'incentivo a investire in queste banche. La legge prevede infine maggioranze agevolate per la trasformazione volontaria in società per azioni, sia nella fase di prima applicazione del decreto, sia a regime.

Le riforme dell'intermediazione finanziaria e del risparmio gestito. – La riforma del Titolo V del TUB, realizzata con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 (come successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 e dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169), ha mutato il quadro normativo relativo agli intermediari finanziari e ai canali distributivi (agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi). La riforma si completa con i decreti attuativi del MEF (uno dei quali è il decreto 2 aprile 2015, n. 53) e con le disposizioni di vigilanza della Banca

d'Italia (circolare n. 288/2015, Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari; cfr. il riquadro: *Le disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari*).

LE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Nel gennaio 2012 la Banca d'Italia ha svolto una prima consultazione pubblica sullo schema di disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari che saranno iscritti nell'albo unico previsto dall'art. 106 del TUB come modificato dal D.lgs. 141/2010.

Lo schema è poi stato oggetto di adattamenti significativi e sottoposto a una seconda consultazione corredata dall'analisi di impatto della regolamentazione, conclusasi nel settembre 2014. Gli adattamenti sono avvenuti a seguito delle osservazioni ricevute, delle modifiche apportate al quadro normativo dal D.lgs. 169/2012, nonché dall'applicazione, a partire dal 2014, della nuova disciplina prudenziale contenuta nel CRR e nella CRD4 alle banche e alle imprese di investimento.

Nell'estendere la disciplina prudenziale delle banche agli intermediari finanziari dell'albo unico, la Banca d'Italia, attenendosi al principio di proporzionalità, ha confermato alcuni trattamenti specifici già riconosciuti in occasione della prima consultazione (ad es. in materia di requisito patrimoniale complessivo per gli intermediari che non raccolgono risparmio presso il pubblico e di trattamento prudenziale per le operazioni di factoring) e non ha previsto, per ora, l'applicazione di alcuni istituti del CRR (liquidità e leva finanziaria; riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica).

La disciplina è stata anche resa più flessibile semplificando le regole in tema di governo societario e di articolazione del sistema dei controlli interni per gli operatori di minore dimensione e complessità. La Banca d'Italia ha inoltre sviluppato gli schemi della normativa applicabile alle società fiduciarie e alle agenzie di prestito su pegno, sulla base degli orientamenti comunicati con il primo documento di consultazione.

Nel complesso la riforma operata con il D.lgs. 141/2010 e con i relativi provvedimenti attuativi ridisegna radicalmente perimetro e contenuto dei controlli sugli intermediari finanziari, con l'obiettivo di assicurare maggiore affidabilità e solidità degli operatori che erogano credito. Superando il precedente doppio regime di controlli (da un lato, gli intermediari sottoposti a vigilanza prudenziale, iscritti nell'elenco speciale; dall'altro, gli intermediari soggetti a controlli meno estesi, iscritti nell'elenco generale), verrà istituito un unico albo delle società finanziarie che concedono finanziamenti nei confronti del pubblico. Gli iscritti saranno sottoposti a regole e poteri di intervento allineati a quelli esistenti per gli altri intermediari (banche, SIM, IP, ecc.), seppur calibrati in base al principio di proporzionalità. Rispetto al precedente regime ciò si tradurrà in requisiti patrimoniali, organizzativi e di governo societario più stringenti, nonché in procedure di supervisione rafforzate in tutte le fasi della vita aziendale (accesso al mercato, operatività, crisi).

La riforma del Titolo V del TUB ha introdotto anche una disciplina specifica per il microcredito. Le caratteristiche tecniche di questa attività sono state definite con decreto del MEF, con il contributo della Banca d'Italia. A completamento del quadro

normativo, nel gennaio 2015 l'Istituto ha posto in consultazione uno schema di disposizioni per la verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione e per l'esercizio di controlli sull'attività degli operatori.

Il recepimento della direttiva UE/2011/61 (Alternative Investment Fund Managers Directive, AIFMD) sui gestori di fondi comuni di investimento alternativi è stato completato dapprima con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, che ha apportato le necessarie modifiche al TUF, quindi con la pubblicazione di due regolamenti, entrambi del 19 gennaio 2015, uno della Banca d'Italia e uno congiunto Banca d'Italia-Consob. Il primo opera un'ampia revisione della normativa in materia di gestione collettiva, disciplinando aspetti relativi, ad esempio, alla riserva di attività, al capitale minimo delle società di gestione, alla disciplina prudenziale dei fondi; il secondo, di natura organizzativa, modifica disposizioni precedenti per definire una normativa omogenea per i gestori di fondi comuni di investimento alternativi (FIA) e di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). Per una descrizione delle principali modifiche introdotte dai due regolamenti cfr. la comunicazione del 25 marzo 2015, in *Bollettino di Vigilanza*, 3, 2015.

Le autorizzazioni

Il numero delle istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria esaminate dalla Banca d'Italia risulta piuttosto contenuto, per il perdurare della crisi economico-finanziaria (tav. 3.2); le richieste si inquadrano generalmente nell'ambito di progetti di ristrutturazione di gruppi.

Tavola 3.2

Provvedimenti autorizzativi all'esercizio dell'attività		
VOCI	2013	2014
Banche italiane	3	3
Banche extracomunitarie	4	2
Intermediari finanziari dell'elenco speciale	6	4
Istituti di pagamento	2	2
Istituti di moneta elettronica	1	3

Sono state notificate alla Banca d'Italia 44 comunicazioni con le quali le autorità nazionali competenti hanno reso nota, in via preventiva, l'intenzione di intermediari comunitari di prestare servizi sul territorio italiano (in 40 casi in regime di libera prestazione dei servizi, ossia senza l'apertura di succursali).

Nel primo trimestre del 2015 l'Istituto ha assunto, per decisione della BCE, due provvedimenti autorizzativi all'esercizio dell'attività bancaria e ha preso parte a tre procedimenti a responsabilità condivisa con la BCE stessa, fornendo a quest'ultima le valutazioni di competenza.

La mancanza di istanze autorizzative relative a SGR e la liquidazione volontaria di alcune di tali società denota un certo stallo nel settore, nel quale si registrano piuttosto soluzioni aggregative tra operatori già attivi sul mercato. Si intravedono peraltro segnali di ripresa dai primi mesi del 2015, a seguito del recepimento della AIFMD e di un

rinnovato interesse nel comparto dei fondi alternativi. Anche il numero di iscrizioni relative a società finanziarie è stato piuttosto limitato, in vista dell'attuazione della nuova normativa di riferimento.

I controlli sulle banche

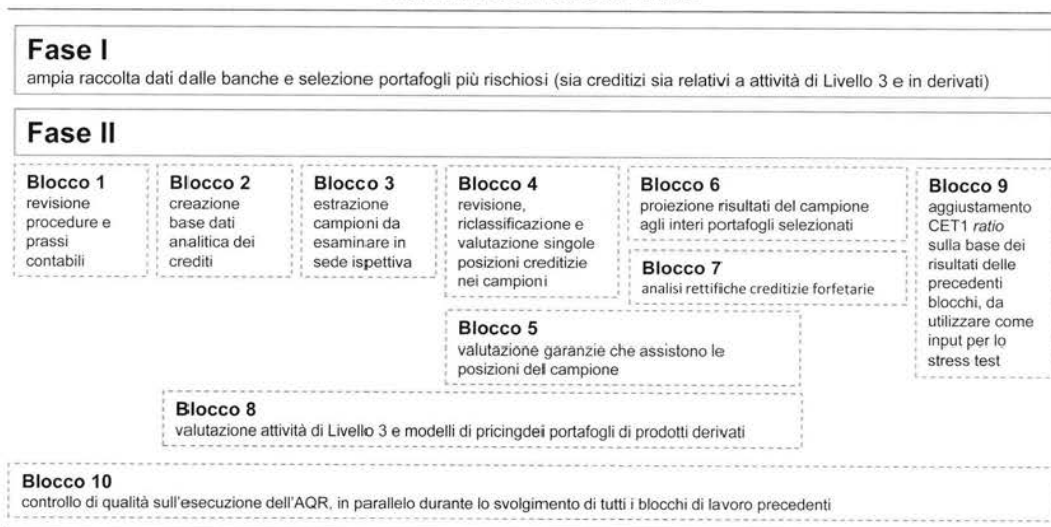
Il comprehensive assessment. – Nel 2014 l'attività di vigilanza sulle banche di maggiore dimensione, a distanza e ispettiva, è in larga parte consistita nello svolgimento dell'esercizio di valutazione approfondita (*comprehensive assessment*, CA), in preparazione dell'avvio dell'SSM. L'esercizio, senza precedenti per estensione e complessità, ha riguardato le condizioni attuali e prospettive dei principali 130 gruppi bancari dell'area dell'euro, di cui 15 italiani e 5 esteri presenti in Italia con filiazioni, pari a più dell'80 per cento degli attivi del sistema bancario italiano. Sono stati perseguiti tre obiettivi: (a) il rafforzamento dei bilanci delle banche, sollecitando le azioni correttive necessarie; (b) l'accrescimento della trasparenza, migliorando la qualità delle informazioni disponibili sullo stato di salute degli istituti creditizi; (c) l'aumento della fiducia collettiva, assicurando che le banche, dopo aver attuato le azioni correttive stabilite, siano adeguatamente capitalizzate.

L'esercizio è stato condotto dalla BCE e dalle NCA anche con il supporto di consulenti esterni, e si è articolato nella revisione della qualità degli attivi (*asset quality review*, AQR) e nello stress test.

L'AQR è stata un esercizio di natura prudenziale all'interno del quale sono stati esaminati, anche con l'aiuto di interventi ispettivi, i bilanci al 31 dicembre 2013, in particolare i portafogli creditizi più rischiosi, costituendo il punto di partenza della prova di stress; esso ha comportato un'accurata verifica della qualità degli attivi secondo un approccio per blocchi sequenziali (fig. 3.1), volto ad analizzare la correttezza delle classificazioni effettuate e dei relativi accantonamenti, l'adeguatezza delle garanzie e le modalità di valutazione degli strumenti derivati.

Figura 3.1

Schema descrittivo dell'AQR



Fonte: elaborazioni Banca d'Italia su BCE, *Asset Quality Review. Phase 2 Manual*, 2014.

Nello stress test è stata analizzata la solvibilità prospettica delle banche in due scenari su un orizzonte triennale, uno di base (in linea con le previsioni della Commissione europea del febbraio 2014) e uno avverso, connotato da condizioni particolarmente sfavorevoli (elaborato dalla BCE in raccordo con l'ESRB). La prova di stress è stata svolta dalle banche, che hanno sfruttato il proprio patrimonio informativo e la propria dotazione di metriche e modelli interni, entro vincoli fissati preventivamente dalla metodologia prestabilita dall'EBA per tutta l'Unione europea; i risultati sono stati poi sottoposti a capillari verifiche della BCE e delle NCA nella fase di controllo di qualità, con la richiesta alle banche, ove necessario, di apportare aggiustamenti cautelativi.

Il CA è stato condotto mediante una complessa struttura di project management articolata sia a livello centrale (BCE), sia presso ciascuna delle NCA coinvolte. È stato necessario uno sforzo organizzativo significativo da parte della Banca d'Italia per contribuire, con propri rappresentanti, all'attività degli organi di governo centrali del progetto, alla definizione delle metodologie comuni e alla stesura dei relativi manuali. Attraverso strutture costituite al proprio interno, la Banca d'Italia ha coordinato a livello nazionale lo svolgimento dell'esercizio, assicurando la coerente applicazione delle metodologie comuni; i gruppi metodologici hanno fornito supporto tecnico alle attività esecutive e di controllo di qualità e i gruppi ispettivi hanno effettuato le verifiche presso le banche esaminate, anche con l'ausilio di consulenti esterni. Un'apposita norma (legge 12 maggio 2014, n. 75) è stata necessaria per consentire la collaborazione di soggetti terzi, preservando la riservatezza delle informazioni da questi acquisite. Nella loro selezione è stata posta la massima attenzione a evitare potenziali conflitti di interesse: per ciascuna banca esaminata sono state utilizzate società diverse da quelle che ne certificano i bilanci ed effettuano le perizie sugli immobili ricevuti in garanzia dai debitori. Nell'ambito del CA, la Banca d'Italia ha rappresentato con determinazione alla BCE e agli altri interlocutori le specificità e i punti di forza del sistema bancario nazionale e della sua regolamentazione; i risultati del CA ne hanno tenuto conto, anche se in maniera non del tutto adeguata.

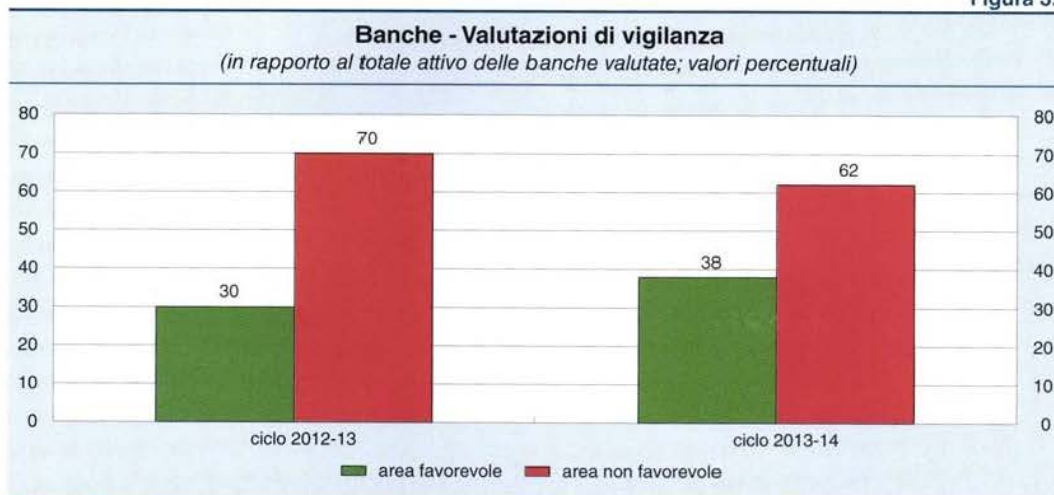
Nel complesso le risorse coinvolte nel CA in Italia sono state 461, di cui 356 della Banca d'Italia e 105 di soggetti terzi. Il personale interno è stato per la maggior parte impiegato per le verifiche ispettive (240 unità), concentrando l'attività nel periodo marzo-agosto e utilizzando gruppi ispettivi molto numerosi; le restanti 116 unità appartenevano alle strutture nazionali di coordinamento, esecutive, di controllo della qualità e di supporto tecnico.

L'attività di analisi e valutazione. – Anche nel 2014 l'azione di controllo si è concentrata sulle misure adottate dalle banche per fronteggiare il deterioramento della qualità del credito e per irrobustire ulteriormente la dotazione patrimoniale, oltre che sulla solidità degli assetti di governo e controllo. Alle banche è stato chiesto di riesaminare l'adeguatezza dei tassi di copertura delle partite deteriorate, apportando nei bilanci 2014 le rettifiche di valore eventualmente necessarie.

Il ciclo 2013-14 di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), condotto dalla Banca d'Italia prima dell'avvio dell'SSM, si è concluso con l'attribuzione di giudizi compresi nell'area sfavorevole a banche con attivi complessivamente pari al 62 per cento del totale di quelle valutate (fig. 3.2), un leggero miglioramento rispetto al ciclo precedente (70 per cento). Tale dinamica è il risultato, da un lato, dell'attenuazione del rischio sovrano e del rischio di liquidità delle banche italia-

ne, nonché del passaggio nell'area favorevole del giudizio relativo a un gruppo bancario significativo, confermato anche dall'esito positivo del CA; dall'altro, del prolungato impatto negativo dei prestiti deteriorati e dei connessi impatti sulla redditività delle banche, solo parzialmente compensati dal flusso dei ricavi e dal contenimento dei costi operativi.

Figura 3.2



Le analisi hanno approfondito i profili che, in considerazione del contesto macroeconomico e di mercato, determinano i maggiori rischi per la stabilità delle banche e del sistema bancario nel suo complesso: qualità e concentrazione del credito, adeguatezza delle risorse patrimoniali e di quelle liquide, efficacia ed efficienza degli assetti di governo e controllo.

La Banca d'Italia ha valutato i rischi creditizi delle banche, con riguardo soprattutto alla corretta classificazione delle posizioni e alla coerente determinazione dei relativi accantonamenti. Nelle banche maggiori l'AQR ha comportato un aumento del tasso di copertura dei prestiti deteriorati e ha contribuito a identificare aree di miglioramento nel processo di gestione e controllo del credito. Anche per le banche di minore dimensione, non incluse nel CA, è stata intensificata l'attività di analisi e intervento sulla qualità del portafoglio e sull'adeguatezza delle rettifiche di valore. Secondo un principio di proporzionalità sono state identificate alcune banche sulle quali è stata focalizzata l'analisi a distanza, seguita nella maggior parte dei casi da lettere di intervento e da ispezioni.

L'adeguatezza patrimoniale è stata esaminata tenendo conto dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti, in condizioni sia ordinarie sia di stress, sulla base dello SREP condotto dalla Banca d'Italia; per le banche maggiori tale esame è stato svolto tenendo in considerazione anche i risultati del CA. Le valutazioni sui fondi propri si sono mantenute nel complesso positive, in considerazione delle iniziative di rafforzamento intraprese o programmate dalla maggior parte degli istituti, anche per effetto dell'AQR.

La dotazione patrimoniale resta un punto di forza delle piccole banche locali; tuttavia il deterioramento del credito e la ridotta redditività hanno causato un calo dei flussi di autofinanziamento, determinando la riduzione del tradizionale divario positivo rispetto ai coefficienti patrimoniali delle banche maggiori e un irrigidimento della struttura finanziaria.

L'analisi del rischio di liquidità ha riflesso il rafforzamento della posizione finanziaria delle banche italiane, pur permanendo in alcuni casi debolezze strutturali. Il miglioramento è legato alle più agevoli condizioni di accesso ai mercati all'ingrosso, anche per gli intermediari di media dimensione, alla crescita dei depositi della clientela, nonché alle minori esigenze di provvista legate alla contrazione dei prestiti. Tali andamenti hanno agevolato il rimborso anticipato da parte di molte banche delle operazioni di rifinanziamento di durata triennale con l'Eurosistema.

Nella valutazione della redditività assume crescente rilievo l'analisi dei modelli di business e della loro sostenibilità, tenendo anche conto degli orientamenti dell'EBA. Si è intensificato lo sforzo degli intermediari a differenziare le proprie fonti di ricavo, rafforzando i processi produttivi e distributivi, anche attraverso l'offerta di servizi telematici.

È proseguita l'analisi della qualità e della funzionalità degli assetti di governo e controllo delle banche, condizioni imprescindibili per sostenere nel tempo una redditività adeguata in relazione ai rischi assunti e garantire un effettivo accesso al mercato dei capitali, anche attraverso una più intensa comunicazione con gli organi di amministrazione delle banche e con i comitati costituiti al loro interno. Relativamente al governo dei rischi assume crescente significato la valutazione della capacità dell'organo con funzione di supervisione strategica di governare in maniera consapevole ed efficace i rischi cui la banca è esposta, declinando attraverso un apposito sistema (*risk appetite framework*, RAF) – in coerenza con il massimo rischio assumibile, il modello di business e il piano strategico – la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, i limiti e le politiche di governo dei rischi, i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. La capacità di reperire capitale sul mercato riveste particolare importanza dopo l'avvio dell'SSM e nel quadro delle nuove regole sui fondi propri: fermo restando che la forma giuridica non deve rappresentare per nessuna banca un fattore di svantaggio competitivo, la recente riforma della disciplina delle banche popolari è un passaggio significativo in tale contesto (cfr. il paragrafo: *La normativa nazionale*).

Sono state esaminate le valutazioni svolte dagli intermediari sulla congruità dei propri sistemi di governo dei rischi e controllo interno e delle politiche di affidamento di funzioni aziendali a soggetti esterni rispetto alle nuove disposizioni di vigilanza (*gap analysis*). Gli esiti di tale esame sono oggetto di confronto con le banche.

I controlli sui sistemi interni per la quantificazione dei requisiti patrimoniali hanno riguardato: (a) le convalide di sistemi interni per la misurazione dei rischi di credito, di controparte, di mercato e operativo sviluppati dalle banche di maggiori dimensione o da loro controllate estere; (b) la valutazione dei piani di estensione di modelli già validati ad altri portafogli o ad altre entità giuridiche; (c) la richiesta di interventi correttivi su sistemi approvati. Con l'avvio dell'SSM i controlli sui modelli interni hanno acquisito una particolare importanza nell'ottica di assicurare la comparabilità dei requisiti patrimoniali calcolati dalle banche sulla base delle proprie metodologie per la misurazione dei rischi; ciò risulta fondamentale per garantire un effettivo livellamento delle condizioni concorrenziali delle banche europee e richiederà un forte impegno in termini di risorse della BCE e delle NCA.

Relativamente ai gruppi bancari parte di conglomerati finanziari controllati da una holding di partecipazione, sono stati valutati anche gli impatti delle modifiche alla disciplina dei gruppi bancari in materia di vigilanza consolidata sulle banche e

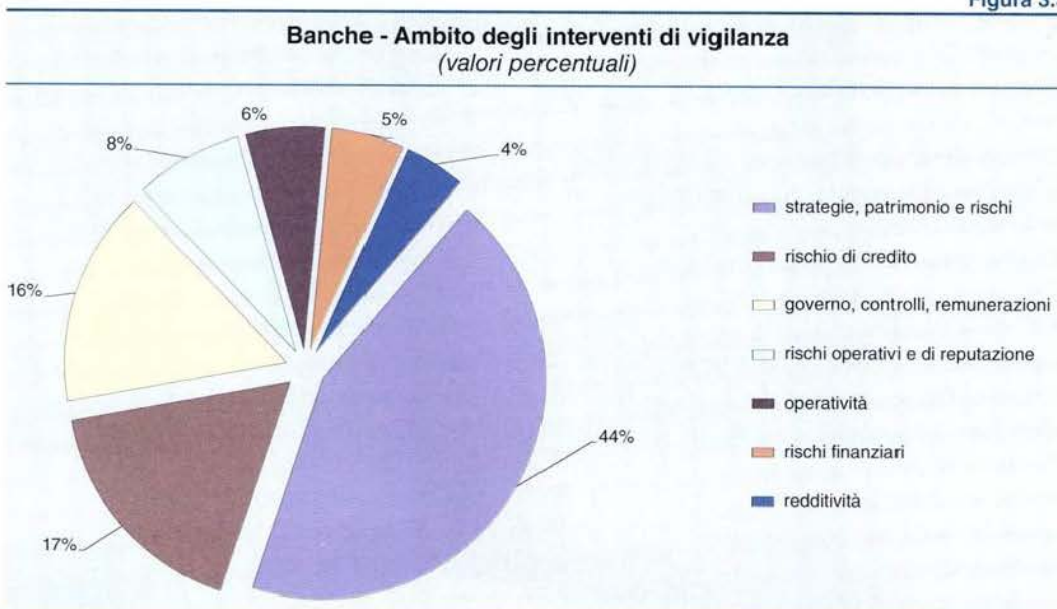
di vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari. Tali modifiche, determinate dal recepimento delle direttive CRD4 e FICOD1, hanno comportato l'inclusione nel gruppo bancario, in qualità di capogruppo, delle società di partecipazione finanziaria mista, ossia di quelle società che, detenendo partecipazioni sia nel settore bancario sia in quello assicurativo, sono a capo di un conglomerato finanziario identificato come tale dalle competenti autorità di vigilanza.

Gli interventi e i provvedimenti. – Sono quasi 1.300 gli interventi di vigilanza sulle banche italiane (lettere di richiamo o audizioni degli esponenti aziendali) effettuati nell'anno dalla Banca d'Italia e, dopo l'avvio dell'SSM, dalla BCE; la lieve flessione rispetto all'anno precedente è dovuta all'assorbimento di risorse determinato dal CA (tav. 3.3). L'ambito degli interventi ha riguardato soprattutto le strategie e i fondi propri, il rischio di credito e i sistemi di governo e controllo (fig. 3.3).

Tavola 3.3

Banche - Interventi di vigilanza						
BANCHE	2013			2014		
	Audizioni	Lettere di richiamo	Totale interventi	Audizioni	Lettere di richiamo	Totale interventi
Banche appartenenti ai primi 6 gruppi	54	69	123	39	18	57
Altre banche spa o popolari	226	274	500	272	250	522
BCC	352	394	746	332	370	702
Totale	632	737	1.369	643	638	1.281

Figura 3.3



Le banche, in relazione all'AQR condotta su quelle maggiori e a seguito di specifiche analisi svolte su quelle minori, sono state sollecitate le une a valutare il recepimento nel bilancio 2014 delle perdite stimate sulle esposizioni oggetto di verifica, le altre a rimuovere le anomalie emerse nel processo di gestione, controllo, valutazione e recupero del credito.

Per sostenere la capacità di generare reddito, irrobustendo così la dotazione patrimoniale in un contesto sempre più competitivo, e per sfruttare le opportunità derivanti dagli sviluppi tecnologici nell'offerta dei servizi bancari, le banche sono state invitate a consolidare i processi di razionalizzazione della struttura di gruppo e degli assetti societari, organizzativi e distributivi, in coerenza con la strategia aziendale e con le caratteristiche dimensionali e operative.

È stata verificata l'adeguatezza attuale e prospettica dei fondi propri degli intermediari rispetto ai rischi assunti, richiedendo in taluni casi l'adozione di idonee misure (in primo luogo, l'aumento del capitale di qualità primaria) e monitorando lo stato di avanzamento dei piani di rafforzamento patrimoniale richiesti (cfr. il riquadro: *L'esito del comprehensive assessment*).

L'ESITO DEL COMPREHENSIVE ASSESSMENT

Il *comprehensive assessment*, condotto su 15 gruppi bancari italiani utilizzando dati di fine 2013, ha nel complesso confermato la solidità del sistema bancario nazionale. Sono 9 le banche per le quali si sono riscontrati livelli di capitale inferiori a quelli fissati dall'esercizio di valutazione approfondita (ma comunque superiori ai minimi regolamentari), per complessivi 9,7 miliardi di euro; di queste solo 2 (Monte dei Paschi di Siena e Carige) risultano deficitarie dopo le misure di rafforzamento patrimoniale adottate nel 2014 in anticipo sulla pubblicazione dei risultati del CA, con una residua carenza complessiva di 2,9 miliardi. Nelle altre 13, anche grazie ad azioni di rafforzamento assunte nel 2014, si riscontra un'eccedenza di capitale complessiva di oltre 25 miliardi.

Nelle due settimane successive alla pubblicazione dei risultati, le banche deficitarie hanno presentato piani di ricapitalizzazione da attuare in tempi predeterminati, differenti a seconda che la carenza fosse emersa nell'AQR, nello scenario di base dello stress test (sei mesi) oppure in quello avverso (nove mesi). I piani sono stati sottoposti al Consiglio di vigilanza dell'SSM dopo un attento esame da parte della BCE attraverso i Joint Supervisory Team, che ne hanno valutato realizzabilità, credibilità e sostenibilità instaurando un confronto continuo con le banche. In particolare Monte dei Paschi di Siena ha previsto di colmare l'intera carenza con un aumento di capitale (in aggiunta, il piano patrimoniale della banca prevede cessioni di attivi e riconoscimento dei profitti operativi realizzati nel 2014 in eccesso rispetto allo scenario di stress); Carige ha effettuato un aumento di capitale e, in misura residuale, cessione di attivi.

L'azione della Banca d'Italia ha riguardato anche l'adeguatezza del governo societario, sollecitando ove necessario il rinnovo degli organi sociali e la revisione degli assetti di vertice, in particolare nei casi di non equilibrata ripartizione dei poteri e inefficace attività di indirizzo e controllo. In prospettiva gli interventi della Vigilanza su tali profili diventeranno più incisivi con il recepimento nell'ordinamento nazionale dei nuovi poteri, tra cui quello di rimozione, previsti dalla CRD4. Sarà inoltre rafforzata la valutazione dei requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali.

I provvedimenti amministrativi adottati dalla Banca d'Italia hanno riguardato in prevalenza l'accertamento di modifiche statutarie e la valutazione di operazioni sul patri-

monio e di riassetto societario (tav. 3.4); queste ultime sono in buona parte connesse con la prosecuzione dei processi di consolidamento intrapresi dai gruppi bancari.

Tavola 3.4

Banche - Principali provvedimenti amministrativi		
VOCI	2013	2014
Modifiche statutarie	102	93
di cui: <i>aumenti di capitale</i>	27	30
Coefficiente patrimoniale particolare	3	1
Autorizzazione alla non deduzione di propri strumenti patrimoniali	0	3
Rimborso o riacquisto di propri strumenti patrimoniali	26	24
Fusioni, incorporazioni e scissioni	39	32
Acquisizioni di partecipazioni bancarie	20	32
Acquisizioni di partecipazioni finanziarie e assicurative	3	3
Operazioni di cessione ex art. 58 TUB	2	3
Insediamiento e libera prestazione di servizi in paesi extra UE	3	5
Servizi di investimento	0	28
Totale	198	224

Sono stati inoltre assunti 29 provvedimenti prudenziali a carattere correttivo, prevalentemente riferiti a banche meno significative: in 21 casi sono state imposte misure restrittive basate sui risultati dello SREP e sugli accertamenti ispettivi; negli altri 8 casi è stata disposta la revoca di misure restrittive introdotte precedentemente, essendo stata verificata la rimozione delle anomalie che ne avevano determinato l'adozione.

I controlli sulle banche nell'SSM. – Dall'avvio delle attività preparatorie dell'SSM sino alla fine di marzo 2015, i 31 JST cui partecipa la Banca d'Italia si sono riuniti più di 150 volte, principalmente per pianificare i lavori e scambiare informazioni sui soggetti vigilati, definire il programma di supervisione annuale, esaminare i piani patrimoniali delle banche e determinare i requisiti prudenziali a conclusione dello SREP. Queste attività stanno contribuendo alla rapida crescita nell'SSM di una cultura condivisa di vigilanza e di un agevole trasferimento delle conoscenze; in tale contesto sono sempre più utilizzate, oltre a cognizioni specialistiche, anche abilità relazionali e linguistiche.

Più in generale il funzionamento dell'SSM coinvolge tutte le strutture della Vigilanza della Banca d'Italia, ciascuna nel proprio ambito di competenza: ad esempio, la partecipazione ai lavori del Consiglio di vigilanza ha comportato la valutazione, sino alla fine di marzo 2015, di circa 400 tra decisioni e procedure scritte relative sia a singole banche sia a tematiche di carattere generale. Le principali hanno riguardato: (a) l'approvazione dei piani di rafforzamento patrimoniale delle banche per le quali il CA ha rilevato carenze di capitale; (b) l'adozione della raccomandazione per il perseguimento di politiche di dividendi prudenti per l'anno 2015; (c) le autorizzazioni a effettuare determinate operazioni aventi impatto sui profili patrimoniali delle banche rientranti nell'SSM. Sulla base dello SREP condotto nel 2014 dalle autorità di vigilanza nazionali, il Consiglio di vigilanza ha inoltre determinato i requisiti patrimoniali specifici per ciascuna banca significativa in termini di obiettivi di common equity tier 1 ratio (CET1) e di total capital ratio; per le banche italiane tali livelli (CET1 da un minimo del 9 per cento a un massimo dell'11,5) sono stati fissati tenendo anche conto dei risultati del CA.